

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 996-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao,  
1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
col **Ministro delle Finanze**  
col **Ministro del Tesoro**  
col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(V. Stampato Camera n. 1838)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 aprile 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986, si iscrive nel «programma integrato» a suo tempo approvato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (risoluzione n. 93). Tale programma ha la funzione di valorizzare il commercio estero dei paesi in via di sviluppo. Giova ricordare che esso investe, infatti, prodotti fondamentali di questi paesi come, oltre al cacao, il caffè, la gomma naturale, lo zucchero, l'olio di oliva, la juta, i legni tropicali. Il meccanismo di tutela si basa sulla costituzione di una scorta del prodotto, con funzione regolatrice e sotto il governo della autorità internazionale. Nel caso in esame lo *stock* regolatore è costituito presso l'ICCO (Organizzazione Internazionale sul Cacao) e finanziato mediante il prelevamento di una tassa all'esportazione. Le operazioni previste sono di acquisto e vendita su mercato in modo da mantenere stabile il prezzo internazionale del prodotto.

La novità fondamentale dell'accordo 1986, rispetto alle precedenti edizioni, è che tra i sottoscrittori figura la Costa d'Avorio, maggiore produttore mondiale. Con questa adesione,

si copre l'80 per cento delle esportazioni globali. Perdura invece l'assenza degli Stati Uniti d'America, maggiore importatore mondiale.

Nel dibattito alla Camera dei deputati, il Governo ha riconosciuto l'esistenza di un ritardo di ratifica non imputabile al Parlamento o alle vicende politiche. In ogni caso diventa stringente l'urgenza del varo definitivo da parte del Senato della Repubblica anche per porre termine alla situazione anomala in cui si trova il nostro paese, tuttora ammesso all'accordo solo in qualità di osservatore, e motivo essa stessa della anomala presenza della CEE, privata, nel voto, della percentuale di spettanza dell'Italia. E ciò mentre, per il cumularsi dei tempi di ritardo, si avvicina la scadenza formale dell'accordo che è prevista per il 1989, salvo proroga di un biennio se saranno considerati buoni i risultati raggiunti.

Per questi motivi la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di voler approvare il disegno di legge che autorizza la ratifica di questo accordo.

ROSATI, *relatore*

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore, ZECCHINO)

8 giugno 1988

La Giunta è favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge. Non ha obiezioni, in particolare, su quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo per ciò che si riferisce ai poteri degli organismi intergovernativi, tra i quali si fa rientrare anche la Comunità economica europea.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore, CORTESE)

16 giugno 1988

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 70 dell'accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.